




IT-CER-REG-02_VIG

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DELLE CENTRALI DI TELESORVEGLIANZA

Rev. 09 del 05/12/2025



INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO

CONTROLLO DEL DOCUMENTO

Rev.	Redazione	Verifica	Approvazione	Data Emissione
09	SL CER P. Caporaletti	LTM G. Focetola	TQRM – M. Corsini SLM – A. Filippi	05/12/2025

INFORMAZIONI SULLE PRECEDENTI REVISIONI

Rev.	Data	Commenti
00	01/07/2015	Prima Emissione
01	12/01/2016	Aggiornamento paragrafi 3, 6.1 e 6.2
02	31/05/2016	Aggiornamento paragrafo 5
03	05/12/2018	Eliminazione riferimenti UNI 11068
04	30/03/2020	Aggiornamento normativo
05	22/09/2020	Aggiornamento paragrafo 5
06	05/12/2022	Gestione rilievi esame documentale rinnovo schema
07	06/02/2023	Aggiornamento paragrafo 4
08	31/01/2024	Aggiornamento paragrafo 3 con Circolari Accredia
09	05/12/2025	Aggiornamento form, riorganizzazione (non sostanziale) capitoli, correzioni varie

DOCUMENTI DI SUPPORTO E ASSOCIATI

Titolo	Tipologia



Contents

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
2.	NORME TECNICHE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	4
3.	TERMINI E ABBREVIAZIONI.....	5
4.	CONDIZIONI GENERALI	5
5.	ITER DI CERTIFICAZIONE (parte generale valida per lo schema UNI 10891 e EN 50518).....	6
6.	REGOLE PARTICOLARI DI SCHEMA.....	9
6.1	VERIFICA SULLA NORMA UNI 10891	9
6.2	VERIFICA SULLA NORMA EN 50518 (DI CATEGORIA I).....	10
7.	ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI (SCHEMI UNI 10891 ED EN 50518)	10
8.	ACCETTAZIONE DEL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO – APPROVAZIONE DI CLAUSOLE..	12



1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento definisce le modalità con cui Bureau Veritas Italia spa (di seguito BV) gestisce l'iter di certificazione e le attività per il mantenimento della certificazione degli Istituti di Vigilanza e centrali di telesorveglianza in relazione alle seguenti norme (da considerare nell'ultima revisione disponibile):

- a) UNI 10891: Istituti di vigilanza privata – Requisiti;
- b) CEI EN 50518: Centro di monitoraggio e di ricezione di allarme.

2. NORME TECNICHE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065: Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi;
- UNI 10891: Istituti di vigilanza privata - Requisiti;
- CEI EN 50518: Centro di monitoraggio e di ricezione di allarme;
- RG 01 ACCREDIA: Regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione e ispezione - Parte generale;
- RG 01-03 ACCREDIA Regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione di prodotto;
- IAF MD 01:2007: Certification of Multi Site Based Sampling;
- RD 18 giugno 1931, n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- RDL 26 settembre 1935, 1952 Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate;
- Legge 3 aprile 1937, n. 526 Conversione in legge del RDL 12 novembre 1936 concernente la disciplina degli istituti di vigilanza privata;
- RD 6 maggio 1940, n. 635 Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18.06.1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza
- Legge 6 giugno 2008, n. 101 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle comunità europee;
- DPR 4 agosto 2008, n. 153 Regolamento recante modifiche al RD 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS in materia di guardia particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata;
- Decreto del Ministero dell'Interno 2 dicembre 2010 n. 269 "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del regolamento di attuazione del TU delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti;
- Decreto del Ministero dell'Interno 4 giugno 2014 n°115;
- Disciplinare del Capo della Polizia del 24/02/2015 e s.m.i. per la valutazione della conformità degli istituti e dei servizi di vigilanza privata da parte degli enti di certificazione indipendenti del 24/02/2015 (di seguito citato come "Disciplinare").
- D.M. 25 febbraio 2015, n. 56 (decreto emendativo del D.M. n. 269/2010);
- DM 13.08.2019 "Modifica del decreto 8 agosto 2007, recante Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi";
- DM 6.10.2009 e s.m.i. Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- DM 29.01.1999 nr 85 Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza;
- DECRETO 23 febbraio 2000 Modalità di accertamento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese di sicurezza e degli addetti;
- DECRETO 15 settembre 2009, n. 154: Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle



ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

- DECRETO 7 novembre 2019, n. 139.Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria;
- Allegato Tecnico del Capo della Polizia del 26.2.2015 per la formazione delle guardie particolari giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria;
- Circolare Accredia nr. 30/2022 del 31/08/2022 relativo alle "Prescrizioni in merito al processo di trasferimento dei certificati emessi da Organismi accreditati ai sensi della ISO/IEC 17065 ed iscritti nell'elenco di cui all'art. 4 co. 1 e 2 del DM 115/2014";
- Circolare Accredia nr. 50/2022 del 21/12/2022 relativo a "Garanzie in merito alla sussistenza del certificato Cat. I DM 115/2014 all'atto del rinnovo della licenza ex art. 134 TULPS";
- Circolare Accredia nr. 31/2023 del 11/07/2023 relativo alle "Indicazioni per il recepimento della Circolare Ministero Interno prot. 557/PAS/U/ 004321/100891.D(1) del 4.4.2023 e ulteriori indirizzi.

3. TERMINI E ABBREVIAZIONI

- **Organizzazione/Cliente:** Istituto di Vigilanza o Centrale Operativa e/o di telesorveglianza che richiede od ha ottenuto la certificazione e svolge le attività definite rispettivamente dalla norma UNI 10891 e dalla EN 50518.

Per i termini relativi all'iter di certificazione si vedano le norme della serie ISO 9000.

4. CONDIZIONI GENERALI

(Impegni di Bureau Veritas) BV concede libero accesso ai propri servizi alle organizzazioni richiedenti la certificazione, senza alcuna discriminazione di carattere finanziario o altre condizioni indebite. BV può comunque rifiutarsi di accettare una domanda o di mantenere un contratto di certificazione con un cliente per dimostrate ragioni, informandone il richiedente. L'accesso alla certificazione non dipende dalle dimensioni del cliente o dalla sua appartenenza ad associazione o gruppo, nè la certificazione risulta condizionata dal numero di certificazioni già rilasciate.

Il sostegno economico di BV è unicamente tratto dalla applicazione delle tariffe di certificazione le quali sono proporzionate alle risorse necessarie per lo svolgimento del servizio. Il tariffario e la sua applicazione sono soggette a vigilanza di un apposito comitato.

BV si obbliga a non esercitare attività di consulenza e ad assicurarsi che il legale rappresentante, dell'organismo di certificazione, i componenti dell'organo di delibera del certificato, nonché i valutatori effettivamente impegnati nel processo di certificazione non intrattengono rapporti di dipendenza o di parentela e affinità entro il secondo grado con i gestori o i responsabili di istituti di vigilanza privata nel rispetto dell' art. 3 del Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 n. 115.

Le decisioni di BV sono basate sulla valutazione di un insieme consistente di evidenze oggettive, di attività di prova e di verifica, condotte sia prima del rilascio della certificazione, sia successivamente mediante controlli periodici. BV non assume nessun obbligo circa l'esito positivo di tali attività e quindi di emissione del relativo certificato. Poiché le evidenze di conformità sono raccolte su base campionaria, il loro esito positivo non garantisce per ciò stesso la totale conformità ai requisiti.

BV riconosce l'importanza dell'imparzialità nella certificazione: per questo motivo svolge le proprie attività con obiettività, evitando eventuali conflitti d'interesse. Un apposito Comitato di Salvaguardia, rappresentativo delle parti interessate alla certificazione, ha il compito di vigilare sul rispetto dell'imparzialità.

(Impegni dell'organizzazione) Il cliente che intende raggiungere e mantenere una certificazione si obbliga a:

- a) Soddisfare i requisiti di certificazione per la fornitura di tutti i suoi servizi;
- b) Consentire lo svolgimento delle attività di verifica per la valutazione iniziale e per le sorveglianze, mettendo a disposizione di BV tutti i documenti e le registrazioni pertinenti, consentendo l'accesso ai siti, alle apparecchiature e, nel caso ai propri sub-fornitori;



- c) Consentire nelle attività di verifica la partecipazione di osservatori (valutatori di BV in addestramento e/o ispettori degli enti di accreditamento);
- d) Mantenere una registrazione dei reclami, consentendo a BV di prenderne visione e gestendoli con opportune azioni correttive;
- e) Informare tempestivamente BV di ogni provvedimento amministrativo o giudiziario in corso, riguardante l'oggetto della certificazione, tramite PEC all'indirizzo bvicert@legalmail.it. BV si riserva il diritto, in questi casi, di effettuare le opportune attività di verifica anche con audit straordinari, e di adottare eventuali provvedimenti di sospensione;
- f) Utilizzare la certificazione e il logo/marchio BV secondo le disposizioni richiamate al par. 7.

(Requisiti cogenti e limiti della certificazione) BV ha la responsabilità di verificare a campione che il cliente conosca e sia in grado di gestire la conformità (compresa quella legale), relativa ai servizi al prodotto da certificare, ma è solo il cliente l'unico responsabile del corretto svolgimento delle sue attività e dell'osservanza degli obblighi di legge connessi ai propri servizi forniti e agli obblighi contrattuali verso i propri clienti.

(Registrazioni e riservatezza) BV gestisce e conserva con riservatezza le informazioni ottenute negli iter di certificazione. Può farle conoscere solo a fronte di obblighi di legge o, nel caso di schemi accreditati, agli enti di accreditamento. Le registrazioni sono conservate per almeno 6 anni a disposizione delle autorità pubbliche e di ACCREDIA (Vedi Disciplinary della Capo della Polizia del 24.2.2015).

(Durata del contratto) Il contratto decorre dalla data di accettazione della richiesta di certificazione da parte di BV fino alla scadenza del ciclo di certificazione (tre anni). Al contratto si applicano, oltre a quelle del presente Regolamento, le condizioni generali di vendita di BV (TQR-LPP-05-APP06).

Il contratto è annullato se entro un anno dal suo perfezionamento, per motivi non dipendenti da BV, non possa essere emesso il certificato richiesto, e nei casi di revoca o ritiro del certificato stesso.

5. ITER DI CERTIFICAZIONE (parte generale valida per gli schemi UNI 10891 e EN 50518)

Per accedere al servizio, l'Organizzazione interessata richiede un'offerta a BV, fornendo le informazioni essenziali attraverso la compilazione di un questionario. Esse devono identificare:

- a) I servizi svolti/prodotti per i quali è richiesta la certificazione (solo se iscritti in licenza ovvero per i quali è stata presentata comunicazione ex art. 257 ter del Regolamento di esecuzione al Tulp alla Prefettura competente);
- b) Le relative autorizzazioni di legge esistenti (licenze prefettizie);
- c) La/e certificazione/i oggetto di richiesta/e (UNI 10891 e/o EN 50518) nonchè gli ulteriori elementi previsti dal questionario stesso.

BV, valutata la completezza delle informazioni ricevute e la propria capacità di fornire il servizio nei termini richiesti, invia un'offerta che, quando accettata, definisce l'aspetto economico del contratto.

L'offerta comprende i costi relativi al programma completo di certificazione, comprensivo delle fasi della valutazione iniziale, delle attività di sorveglianza per il mantenimento della certificazione per la durata del ciclo di certificazione (tre anni) e per il rinnovo della stessa. Nella definizione dei tempi necessari per lo svolgimento della verifica BV applica le indicazioni cogenti del Disciplinary e dell'ente di Accreditamento, prendendo in considerazione come base di partenza:

- Il numero complessivo degli addetti (dipendenti, collaboratori comprese le guardie particolari giurate) coinvolti nell'erogazione dei servizi;
- La oppure le classi (A,B,C,D,E) in cui sono inquadrati i servizi erogati, secondo la classificazione dei servizi (per lo schema UNI 10891);
- Eventuali aspetti legati alla numerosità dei siti, alla loro dislocazione geografica;
- Il numero delle centrali operative (per lo schema EN 50518).

(Verifica iniziale) Le attività previste per il ciclo triennale di certificazione prevedono un audit iniziale articolato, che può essere svolto in due fasi (Stage 1 e Stage 2) o in una fase unica presso le sedi dell'Organizzazione (per lo schema UNI 10891 l'audit iniziale deve essere necessariamente svolto in due fasi); due audit a cadenza annuale di sorveglianza e un audit per la ricertificazione da condurre con congruo anticipo (90 giorni) prima della scadenza del certificato.



Per avviare l'iter BV nomina e comunica in anticipo al cliente il gruppo di verifica (GV), tenendo presenti la competenza degli auditor prescelti e l'assenza di loro potenziali o reali conflitti di ruolo e di interessi. L'Organizzazione può chiedere per giustificati motivi il cambio parziale o totale del gruppo, motivandone per iscritto le ragioni. Il gruppo di verifica può essere composto anche da auditor/ispettori non dipendenti dell'OdC, ma del cui operato l'OdC risponde.

(Oggetto degli audit) Gli audit hanno lo scopo di verificare l'applicazione dei requisiti di certificazione indicati nei documenti tecnici di riferimento dello schema previsto e dei requisiti indicati nel presente Regolamento.

La verifica è effettuata in relazione alle sole attività descritte nel campo di applicazione – definito in sede di domanda iniziale – e ammesse nelle licenze e autorizzazioni di legge. Essa si svolge presso la sede principale dell'IDV e nei luoghi di erogazione dei servizi con controlli diretti a giudicare la corrispondenza dei servizi erogati e del sistema di gestione dell'organizzazione.

(Attività di sorveglianza) Nel periodo di validità del certificato, BV effettua un'attività di sorveglianza allo scopo di valutare la permanenza delle condizioni che hanno consentito la conferma iniziale della conformità. Gli audit di sorveglianza devono essere condotti entro 12 mesi dall'ultimo audit effettuato (art. 6 del DM 115/2014 punto nr. 3). L'attività è svolta presso l'Organizzazione con la frequenza concordata in sede di contratto iniziale nel rispetto delle indicazioni del Disciplinare e secondo il piano definito dopo l'audit iniziale. Sono oggetto di verifica il rispetto sia dei requisiti tecnici e di certificazione sia gli aspetti organizzativi e in particolare:

- la gestione dei reclami inerenti l'oggetto della certificazione;
- l'utilizzo del logo di certificazione sul prodotto e sulla documentazione correlata.

Gli audit sono svolti e documentati analogamente a quelli per la certificazione iniziale e allo stesso modo sono gestiti i casi di non conformità.

(Audit con breve preavviso) Almeno una volta nel ciclo di certificazione l'audit di sorveglianza è effettuato con breve preavviso (es: cinque giorni lavorativi); è anche data facoltà a BV di effettuare verifiche senza preavviso.

(Esiti degli audit) Al termine di ciascuna fase dell'iter (valutazione iniziale, sorveglianza, rinnovo, estensione) le situazioni di disallineamento rispetto ai requisiti di certificazione (non conformità, di seguito NC) sono registrate dal responsabile del gruppo di verifica (GV) su appositi moduli lasciati in copia al richiedente e dal cliente controfirmati.

(Classificazione e trattamento delle Non conformità):

- **Non Conformità (Non Conformità Maggiori nella modulistica Bureau Veritas):** si elevano nel caso di violazione sistematica o episodica di un requisito normativo di riferimento (D.M. 269/2010 e correlati, norma tecnica cogente o volontaria) ovvero nel caso di sistematica violazione di un requisito imposto da procedure documentate o istruzioni predisposte dallo stesso Istituto di Vigilanza per disciplinare attività in riferimento a requisiti normativi (D.M. 269/2010 e correlati, norma tecnica cogente o volontaria).

In verifica iniziale non è ammesso rilasciare certificazioni con un rilievo aperto (NC collegate alla violazione di requisiti legislativi) per violazione anche episodica di un requisito normativo di cui agli allegati A, B e C del DM 269/2010 e con particolare riferimento alla Tabella 3 del Disciplinare Capo della Polizia del 24/02/2015; l'attuazione della relativa azione correttiva deve essere verificata prima del rilascio della certificazione. In stage 1 le eventuali non conformità devono essere chiuse al massimo, entro 6 mesi; al termine di tale periodo qualora non chiuse si deve ripetere lo stage 1. Il passaggio allo stage 2 non può avvenire in presenza di Non Conformità ancora aperte e di cui non sia stata verificata l'efficacia, registrate in fase di stage 1.

- **Non Conformità Minori:** si elevano nel caso di episodica violazione di un requisito stabilito da procedure documentate o istruzioni predisposte dallo stesso Istituto di Vigilanza per disciplinare attività in riferimento a requisiti normativi (D.M. 269/2010 e correlati, norma tecnica cogente o volontaria).
- **Raccomandazioni (Osservazioni nella modulistica Bureau Veritas):** sono spunti di miglioramento che segnalano aspetti potenzialmente carenti dell'Organizzazione, tali da generare, se non gestiti, una non conformità.

Spetta quindi all'Organizzazione, per continuare l'iter, di indicare, nei tempi richiesti dal GV, le azioni correttive che intende attuare per correggere le NC rilevate. Tali azioni devono essere preventivamente approvate dal GV e devono realizzarsi:

- entro 90 giorni dall'audit (nel caso di NC)



- entro la successiva verifica di sorveglianza nel caso di NC minori.

Le Raccomandazioni devono essere gestite dall'Organizzazione, che è tenuta, nel caso non voglia prenderle in considerazione, a registrarne le motivazioni. La valutazione delle azioni correttive a fronte delle NC avviene mediante un'apposito audit di follow up, salvo il caso in cui sia sufficiente, a discrezione di BV, una valutazione solo documentale.

(Rilascio della certificazione) La decisione in merito al rilascio della certificazione spetta al Comitato Tecnico di BV che a questo scopo riesamina l'intera pratica e le informazioni pervenute. Il rilascio non è possibile in caso di Non Conformità Maggiori ancora aperte e in mancanza di un piano credibile per la correzione delle non conformità di tipo minore.

Il Comitato può decidere di:

- a) Approvare la certificazione, permettendo l'emissione del certificato.
- b) Richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle evidenze raccolte,
- c) Richiedere eventuali attività supplementari di verifica, nel caso in cui le evidenze raccolte non supportino pienamente il giudizio di conformità, comunicandone la necessità al richiedente.

Il Comitato delibera sulla base delle evidenze fino a quel momento raggiunte. Può comunque sempre disporre ulteriori attività di verifica, qualora lo ritenga necessario.

(Elementi del certificato) Il certificato di conformità rilasciato da BV riporta le seguenti informazioni (ferme restando eventuali altre prescrizioni legislative):

- L'identificazione del cliente e dei siti dell'organizzazione
- L'identificazione dei servizi /prodotti oggetto di certificazione
- Lo schema di certificazione applicabile e i documenti di riferimento compresi i loro allegati
- Le date di validità del certificato (data di emissione e di scadenza)
- I riferimenti di BV, quale ente emittente.

(Interruzione dell'iter) Trascorsi dodici mesi dall'accettazione della domanda, senza che il richiedente abbia potuto dimostrare eventualmente anche in più audit di certificazione o integrativi la conformità alla norma, l'iter è interrotto ed il contratto con l'Organizzazione è annullato. Nel caso di mancato rilascio della Certificazione sono comunicate all'Organizzazione le motivazioni ed è indicato il tempo minimo ritenuto necessario prima di poter procedere ad un riesame della domanda.

(Estensione o riduzione) Il campo di applicazione del certificato all'interno del periodo di validità può essere oggetto di estensione o riduzione su richiesta specifica dell'organizzazione. Spetta a Bureau Veritas accettare o meno la richiesta, valutando le eventuali integrazioni contrattuali e la necessità di una verifica supplementare, combinata o meno con un audit già programmato. Le estensioni /riduzioni non influenzano la data di scadenza del certificato.

(Audit supplementari) Possono essere organizzati a giudizio di BV presso l'Organizzazione anche nei seguenti casi:

- a) uso scorretto del logo/ marchio BV;
- b) reclami per situazioni che possono intaccare l'immagine di BV;
- c) per verificare l'attuazione di Non Conformità Maggiori (follow-up);
- d) per richieste emerse in fase di emissione del certificato;
- e) per la revoca della sospensione del certificato;
- f) in caso di ricevimento di notizie di incidenti gravi, gravissimi o mortali e/o eventuali provvedimenti giudiziari/gravi irregolarità o segnalazioni connesse con il sistema certificato
- g) in caso di modifiche dei prodotti, del sistema di gestione, dell'assetto organizzativo o aziendale dell'Organizzazione
- h) a seguito di richieste specifiche da parte degli enti di accreditamento.
- i) a seguito richiesta delle Autorità competenti (Ministero-Prefetture-Questure)

Le eventuali NC sono registrate e trattate come nel caso della verifica iniziale.

(Rinnovo della certificazione) Il certificato di conformità è rinnovabile al suo scadere conformemente a quanto pattuito contrattualmente. Ciò avviene a seguito di un audit di rinnovo condotto come per la certificazione iniziale su tutti i requisiti previsti.



L'iter di rinnovo deve svolgersi entro il ciclo di certificazione esistente, con congruo anticipo (90 giorni) rispetto alla scadenza dello stesso, in modo da disporre del tempo necessario per la gestione di eventuali Non Conformità. Qualora per la gestione dei rilievi emessi durante l'audit di rinnovo i tempi vadano oltre la data di scadenza del certificato, si dovrà ripartire con una nuova certificazione e le Organizzazioni dovranno sostenere un audit integrativo per recuperare i tempi di audit, prima della delibera del nuovo certificato. Nel caso in cui l'audit di rinnovo non venga eseguito entro la scadenza del certificato dovrà essere sottoscritta una nuova offerta alla stregua di una certificazione iniziale comprensiva di Stage 1 e Stage 2.

(Validità del certificato) Il certificato ha durata triennale. Il ciclo di certificazione inizia dalla data di delibera nel caso di prima certificazione, e dalla data della scadenza del precedente certificato per i rinnovi eseguiti entro i termini sopra citati in caso di rinnovo. Le estensioni del campo di applicazione non influenzano la data di scadenza del certificato. Allo scadere del periodo di validità della certificazione, le Organizzazioni che non hanno completato la procedura di rinnovo perdono il diritto all'uso del logo/marchio di BV e a dichiarare la certificazione dei propri servizi.

6. REGOLE PARTICOLARI DI SCHEMA

6.1 VERIFICA SULLA NORMA UNI 10891

(Verifica iniziale: primo ciclo di certificazione) E' svolta in due fasi (Stage 1 e Stage 2) in rapporto ai requisiti della norma UNI 10891 e del DM 269/2010 per i pertinenti elementi: artt. 2,3,7 e 8, All. A, B, C, D, F, F1. In assenza di certificazione EN 50518 si verifica anche la conformità all'All. E. Sono utilizzate le check list previste dal "Disciplinare". Tutte le classi funzionali sono da verificare, campionando i servizi previsti nelle classi, mediante osservazione diretta; in mancanza dell'osservazione diretta i servizi sono verificati su base documentale.

NOTA: L'audit si svolge presso la sede principale dell'organizzazione. In caso di un'organizzazione multisito, la verifica di tutti i servizi può essere condotta selezionando un campione rappresentativo fra tutte le sedi dell'organizzazione. Il campione è estratto secondo le regole dello IAF MD 01, alla condizione che sia poi possibile di verificare nel triennio tutte le sedi secondarie presidiate dal personale.

In presenza punti di supporto logistico per la sicurezza del personale (non presidiati) questi devono essere visivamente osservati nel corso del campionamento dei servizi erogati nell'ambito territoriale ove gli stessi sono ubicati (FAQ Ministero dell'Interno/Accredia). Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento all'allegato A al DCP della Polizia e alle FAQ del Ministero dell'Interno pubblicate sul sito della polizia di stato.

(Certificato) Il certificato di conformità riporta anche i seguenti elementi:

- I riferimenti a:

- UNI 10891;
- Decreto del Ministero dell'Interno 4 giugno 2014 n°115;
- Disciplinare del Capo della Polizia del 24/02/2015 e s.m.i.;
- Decreto del Ministero dell'Interno n. 269 del 1 dicembre 2010;
- L'indicazione delle classi funzionali e dei servizi svolti al loro interno;
- La Categoria di Certificazione;
- Gli indirizzi della la sede legale e delle sedi operative (principale e secondarie).

(Sorveglianze nel primo ciclo di certificazione) La prima sorveglianza è eseguita entro i 12 mesi successivi alla verifica iniziale; la seconda entro 24 mesi.

Durante ogni sorveglianza occorre verificare tutti i requisiti UNI 10891 e quelli di cui all'Allegato D del D.M. 269 relativi al/ai servizio/i campionato/i con riferimento alle sedi oggetto del programma triennale. In ogni audit si verifica sempre la sede principale. Sono oggetto di audit le classi funzionali, in modo che tutte le classi siano verificate con osservazione diretta almeno una seconda volta, dopo la certificazione iniziale, in una delle due sorveglianze, campionando i servizi compresi in ciascuna classe.

In assenza delle certificazioni EN 50518 si verifica anche la conformità all'Allegato E. I piani di audit (recanti il campionamento delle classi e dei servizi da verificare) nel primo e nei successivi cicli triennali tengono conto di quanto previsto dal «Disciplinare» .



(Rinnovi e cicli di certificazione successivi) Negli audit dei successivi cicli di certificazione, che comprendono per ciascun ciclo la verifica di rinnovo e due sorveglianze a cadenza annuale, la conformità ai requisiti è verificata in relazione a tutti i servizi, ciascuno dei quali è oggetto di audit almeno una volta nel triennio.

(Estensione del campo di applicazione a nuovi servizi /sedi/ambiti territoriali) Si procede in analogia a quanto previsto per la certificazione iniziale. E' facoltà di BV di combinare la verifica di estensione con una verifica di sorveglianza e/o di rinnovo.

6.2 VERIFICA SULLA NORMA EN 50518 (DI CATEGORIA I)

(Verifica iniziale) La verifica è svolta da BV in relazione ai requisiti dei seguenti documenti:

- EN 50518 - Centri di monitoraggio e ricezione allarmi (di Categoria I);
- Decreto del Ministero dell'Interno 269/2010 per i pertinenti elementi: Allegato E;
- Disciplinare del Capo della Polizia del 24/02/2015 e s.m.i.

NOTA: Le verifiche devono accertare e registrare anche l'eventuale esistenza delle verifiche obbligatorie eseguite dall'Ispettorato Regionale del MISE.

Sono utilizzate le check list previste dal "Disciplinare".

(Programma di audit) Per ogni centrale/centro di monitoraggio è previsto un audit di 1,5 giorni/uomo per la verifica iniziale e per il rinnovo, e di 1,0 giorni/uomo per ciascuna sorveglianza.

Non si applicano i campionamenti: occorre verificare tutte le centrali/centri di monitoraggio certificati.

(Certificato) Il certificato contiene anche i seguenti elementi :

- I riferimenti a:
 - La norma tecnica EN 50518 (di Categoria I);
 - Decreto del Ministero dell'Interno 4 giugno 2014 n°115;
 - Disciplinare del Capo della Polizia del 24/02/2015 e s.m.i.;
 - Decreto del Ministero dell'Interno n. 269 del 1 dicembre 2010;
- L'indicazione di ciascuna centrale/centro di monitoraggio (con numero identificativo e ubicazione);
- La Categoria di Certificazione;
- Gli indirizzi della la sede legale e delle sedi operative.

7. ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI (SCHEMI UNI 10891 ED EN 50518)

(Registro delle aziende certificate) Ottenuta la certificazione, il nome del cliente è inserito in un apposito elenco, consultabile sul sito www.bureauveritas.it.

(Comunicazioni obbligatorie) BV è tenuto ad inviare:

- alla Prefettura competente per la sede centrale dell'organizzazione e al Ministero dell'Interno i provvedimenti di sospensione e revoca dei certificati, nonchè le situazioni critiche come identificate dal "Disciplinare", la comunicazione alla Prefettura viene fatta entro e non oltre 5 giorni dalla decisione assunta da BV.
- al Comitato Tecnico di cui all'art. 260-ter, comma 4 del Regolamento di esecuzione TULPS, entro 60 giorni dalla loro emissione, i certificati emessi nonchè le variazioni eventuali occorse in relazione alla validità o alle caratteristiche e requisiti delle organizzazioni certificate.

(Modifiche del campo di applicazione) L'organizzazione deve informare BV senza ritardi delle modifiche che possano influenzare la propria capacità di soddisfare i requisiti di certificazione e BV è tenuta a comunicare eventuali modifiche che riguardino i requisiti stessi.

Il cliente è tenuto a comunicare ogni variazione che possa riguardare lo status giuridico, le sedi, l'assetto organizzativo e dei processi, il sistema qualità, i documenti normativi di riferimento non che le specifiche tecniche del prodotto certificato.

BV è tenuta a valutare in anticipo ogni modifica segnalata decidendo al riguardo le azioni appropriate. Esse possono comprendere un audit supplementare (a spese del cliente), se le modifiche sono significative.



(Modifiche delle norme tecniche o di certificazione) In caso di variazioni significative delle norme di riferimento di un certificato o dei requisiti di certificazione/accreditamento, Bureau Veritas avverte per iscritto le organizzazioni dando le opportune istruzioni e il tempo sufficiente per l'adeguamento alla nuova normativa.

(Sospensione del certificato) BV ha il diritto di sospendere la validità del certificato nei seguenti casi:

- a) Se l'audit di sorveglianza rilevi non conformità che pregiudicano gravemente ed immediatamente le caratteristiche dei servizi /prodotti certificati;
- b) Se a fronte di non conformità riscontrate in sorveglianza, il cliente non attui le azioni correttive richieste entro il tempo prestabilito;
- c) In caso di reclami, azioni legali, o per la mancata segnalazione dei provvedimenti amministrativi o giudiziari;
- d) Qualora il cliente non permetta di effettuare le verifiche periodiche, o quelle straordinarie richieste dal Comitato Tecnico, nei tempi previsti;
- e) Se il cliente non comunica in tempo utile a BV le modifiche significative della propria organizzazione o delle specifiche del prodotto;
- f) Qualora il cliente faccia un uso scorretto o ingannevole della certificazione Bureau Veritas;
- g) Qualora le attività di sorveglianza non siano state legittimamente svolte da BV a seguito di un'eccezione d'inadempimento, a causa del mancato pagamento delle tariffe di certificazione, comunicata da BV al Cliente ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile;
- h) Qualora il cliente richieda formalmente la sospensione.

La sospensione è deliberata dal Comitato Tecnico, cui spetta di indicare la decorrenza, la durata (che non può superare i sei mesi) e l'oggetto specifico (potendo riguardare una parte solo del campo di applicazione) e le condizioni alle quali la validità del certificato può essere ripristinata. Il periodo di sospensione non modifica la scadenza del certificato. Durante il periodo di sospensione, l'organizzazione non può utilizzare il marchio/logo e dare pubblicità alla certificazione.

Spetta al cliente certificato intraprendere ogni azione atta al ripristino della conformità, dandone notizia a BV che ha diritto – a spese del cliente – di accertare tale ripristino anche con una verifica straordinaria.

(Revoca del certificato) La certificazione può essere revocata da BV in base alle seguenti condizioni:

- Se non siano state eliminate le cause che hanno provocato la sospensione del certificato, nei termini previsti;
- Per non conformità gravissime che pregiudicano oltre che la caratteristiche qualitative e di sicurezza del prodotto certificato, anche la stessa immagine di BV;
- Per mancato adeguamento, nei tempi comunicati da BV, ai requisiti richiesti per la certificazione.

La decisione di revoca, su delibera conforme del Comitato Tecnico di BV, ha effetto dal giorno della comunicazione della delibera stessa.

Intervenuta la revoca di un certificato, la gestione degli eventuali prodotti a magazzino o sul mercato è oggetto delle disposizioni dei singoli regolamenti di schema.

(Rinuncia al certificato) Il cliente può rinunciare alla certificazione:

- a) Alla scadenza del periodo contrattualmente stabilito, dandone disdetta nel rispetto delle Condizioni generali di Vendita (TQR-LPP-05_APP-06);
- b) Nel caso di revisione non accettata delle regole BV di certificazione o dei requisiti di certificazione;
- c) In caso di cessazione dell'attività.

La rinuncia ha effetto dalla data della sua comunicazione.

(Effetti della revoca e della rinuncia) In caso di revoca e di rinuncia al certificato, BV provvede a cancellare il nome del cliente dal proprio registro e a ritirare il certificato dandone eventuale comunicazione, se dovuta, alle autorità amministrative.



Il cliente si obbliga a restituire il certificato originale, a non utilizzarne eventuali copie e ad eliminare da ogni documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento o simbolo alla certificazione annullata.

Tali condizioni si applicano anche nel caso di certificati che, superata la data di scadenza, non siano stati rinnovati.

(Uso del certificato e del logo/marchio di BV) Ottenuta la certificazione, l'Organizzazione può farvi riferimento nei propri documenti e nella comunicazione in modo coerente con il campo di applicazione del certificato, senza ambiguità o contenuti ingannevoli, e senza portare discredito a BV.

BV autorizza inoltre l'uso del proprio marchio sul prodotto-processo-servizio stesso e nella sua presentazione, secondo le regole contenute nel Regolamento TQR-REG-05 e nei Regolamenti particolari di schema. In ogni caso, le modalità di utilizzo del certificato e/o del marchio devono essere preventivamente concordate con BV, attraverso l'invio della bozze stesse, secondo le istruzioni particolareggiate trasmesse dagli uffici di BV. Nel caso di concessione continuativa dell'uso del marchio BV, le attività di sorveglianza (par. 6.1) sono obbligatorie.

(Reclami e ricorsi) BV esamina e tratta i reclami ricevuti dai Clienti e relativi ai servizi resi da BV nonché quelli relativi a servizi resi dai propri Clienti agli utilizzatori.

I reclami che pervengono a Bureau Veritas, senza discriminazione alcuna, vengono presi in esame e gestiti da BV stessa (mai da personale esterno), in quanto unica responsabile delle decisioni eventualmente prese al riguardo. La gestione dei reclami e ricorsi è esplicitata nella procedura TQR LPP 09, consultabile e scaricabile dal sito www.bureauveritas.it.

8. ACCETTAZIONE DEL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO – APPROVAZIONE DI CLAUSOLE

La sottoscrizione del presente regolamento da parte della Organizzazione comporta la accettazione di tutte le clausole contenute nel presente regolamento che valgono quale integrazione dei termini e delle condizioni contenute nella Offerta di servizi che Bureau Veritas ha formulato alla Organizzazione per la prestazione dei servizi di certificazione e che la Organizzazione ha accettato nonché quale integrazione delle «*Condizioni Generali di Vendita di Bureau Veritas Italia Spa – TQR-LPP-05_APP-06*».

[data]

[per l'Organizzazione]